



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

INNOVAZIONE E DIRITTO

RIVISTA DI

DIRITTO TRIBUTARIO E DELL'ECONOMIA

2
2016

Orientamenti in tema di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi

di Maria Cecilia Fregni

Professore ordinario di Diritto tributario
Università di Modena e Reggio Emilia

ABSTRACT

The article concerns on the joined declaration of the incomes from the consorts. After the analysis of the legislation in force as an option that allows this mode of presentation, even though under certain conditions, the article illustrates the effects procedural, substantive and trial, of the joint declaration, with particular regard to case law in relation to the problem of fiscal solidarity between husband and wife, and that of the service of financial administration acts only husband.

KEY WORDS: *The collective tax declaration of spouses – Effects – Tributary Solidarity – Notifications*

SINTESI

L'articolo verte sulla dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi. Dopo aver dato conto del quadro normative attuale, che ancora consente in via opzionale questa modalità di presentazione, sia pure in presenza di determinate condizioni, vengono illustrati gli effetti, sia sul piano sostanziale che procedimentale e processuale, della dichiarazione congiunta, con particolare riguardo agli orientamenti giurisprudenziali in ordine al problema della solidarietà tributaria tra marito e moglie, ed a quello della notificazione degli atti dell'A.f. al solo marito.

PAROLE CHIAVE: *IRPEF - Dichiarazione congiunta dei coniugi – Effetti – Solidarietà tributaria – Notificazioni*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Effetti della presentazione congiunta della dichiarazione dei redditi – 3. La legittimità costituzionale dell'art. 17 della L. 13 aprile 1977, n. 114 – 4. Gli orientamenti della Corte di cassazione

1. Premessa

Generalmente la dichiarazione dei redditi deve essere presentata dal singolo contribuente-obbligato d'imposta. Tuttavia, è consentita ai coniugi una possibilità di scelta¹. Essi infatti possono presentare la dichiarazione dei redditi

¹ Art. 13, comma 4, D.M. 31 maggio 1999, n. 164: "I coniugi non legalmente ed effettivamente separati, non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità di cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in forma congiunta, purché uno dei coniugi sia in possesso di redditi indicati nei commi 1 e 3". V.

congiuntamente, utilizzando il modello 730, se:

- a) possiedono solo redditi ammessi alla presentazione tramite modello 730;
- b) almeno uno dei due può utilizzare il mod. 730.

Nella dichiarazione congiunta chi presenta la dichiarazione è indicato come dichiarante, mentre l'altro è definito coniuge. È sempre necessario inserire il codice fiscale dell'altro nel prospetto dei familiari.

La forma congiunta non può essere utilizzata se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, e nel caso di decesso del coniuge avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Deve trattarsi di coppie regolarmente sposate, mentre non possono utilizzare questa modalità di presentazione né le coppie legalmente separate né - fino a diversa lettura - le coppie di fatto, non essendo sufficiente il mero requisito della convivenza. Non è però necessario aver contratto matrimonio nel periodo in cui sono stati prodotti i redditi da dichiarare, purché il matrimonio avvenga entro il periodo per la dichiarazione dei redditi: se, per esempio, una coppia risulta sposata nei primi mesi del 2016, essa potrà optare per la dichiarazione congiunta dei redditi relativi all'anno precedente.

Si noti inoltre che la dichiarazione congiunta non presuppone un regime di comunione legale dei beni.

Dal 2016 è possibile la dichiarazione congiunta con il 730 online precompilato, senza dover dunque necessariamente rivolgersi ad un Caf o ad un professionista abilitato, unificando i due modelli separati. In realtà, il sistema predispone di *default* due dichiarazioni distinte precompilate e saranno i contribuenti a congiungere le dichiarazioni in sede di trasmissione².

art. 6, comma 1, D.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, abrogato dall'art. 7, comma 1, D.p.r. 7 dicembre 2001, n. 435, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

² Si vedano le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento dell'11 aprile 2016. Chi intende presentare la dichiarazione come "coniuge dichiarante" - dopo aver compilato la propria dichiarazione - dovrà indicare nell'area autenticata il codice fiscale del coniuge che presenterà il modello 730 congiunto in qualità di "dichiarante". Quest'ultimo dovrà dare il consenso alla presentazione congiunta indicando nella propria area autenticata il codice fiscale del "coniuge dichiarante". A quel punto le informazioni contenute nella dichiarazione precompilata del "coniuge dichiarante" confluiranno nel 730 congiunto, che non potrà più essere modificato e sarà disponibile nell'area autenticata del "dichiarante", il quale potrà inviare insieme entrambe le dichiarazioni.

2. Effetti della presentazione congiunta della dichiarazione dei redditi

La presentazione della dichiarazione dei redditi in forma congiunta è dunque ancora oggi uno strumento molto utilizzato dai contribuenti, in presenza delle condizioni di cui al paragrafo precedente. Nella situazione attuale, trattandosi in genere di situazioni che presentano una scarsa complessità, hanno perso in parte attualità alcune questioni applicative insorte sotto il vigore della normativa previgente, che sono però ancora oggetto di giudizio in controversie tuttora pendenti.

E' ben vero che molti problemi applicativi sono venuti meno, una volta che è stata eliminata la possibilità di fruire di questo strumento soprattutto per i percettori di redditi d'impresa (possibilità ammessa in passato, che aveva portato ad un coinvolgimento della moglie addirittura in casi di fallimento del coniuge), e più in generale per coloro che devono presentare la dichiarazione in forme diverse dal 730. E tuttavia, questo istituto continua a mantenere elementi di criticità non di poco conto, soprattutto in relazione agli effetti procedurali (connessi alla notificazione) e processuali che ne conseguono.

Invero, oltre a indubbi vantaggi, permangono effetti potenzialmente negativi, così da consigliare una certa prudenza in casi che potrebbero dare àdito a contestazioni da parte del fisco.

Quanto agli effetti positivi, vi è una indubbia semplificazione ed un possibile risparmio in termini di costi per l'adempimento (si presenta una dichiarazione anziché due). I redditi dei due coniugi non vengono peraltro cumulati, in quanto questo porterebbe un nocumento che in passato è stato considerato costituzionalmente illegittimo³, potendo far scattare uno scaglione più elevato; i

³ Si veda la nota sentenza della Corte cost., 15 luglio 1976, n. 179, che dichiarò l'illegittimità costituzionale del cumulo obbligatorio dei redditi, ossia l'imputazione al capofamiglia dei redditi della moglie, non legalmente ed effettivamente separata, dei figli minori conviventi e dei redditi altrui dei quali il contribuente avesse avuto la libera disponibilità, per contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva. I giudici esprimevano l'auspicio che, sulla base delle dichiarazioni dei propri redditi fatte dai coniugi, ed in un sistema ordinato sulla tassazione separata dei rispettivi redditi complessivi, potesse essere data ai coniugi la facoltà di optare per un differente sistema di tassazione (espresso in un solo senso o articolato in più modi) "che agevoli la formazione e lo sviluppo della famiglia e consideri la posizione della donna casalinga e lavoratrice".

calcoli delle imposte rimangono separati e frutto di somma algebrica sarà soltanto l'ammontare delle imposte dovute dall'uno o dall'altro, con possibilità di compensazione ed utilizzo dei crediti d'imposta.

Di fatto, la dichiarazione congiunta viene consigliata soprattutto per casi relativamente "semplici". Per esempio, essa può essere conveniente nel caso di coniuge a carico di un lavoratore dipendente, in quanto gli eventuali rimborsi o ritenute saranno effettuati sulla busta paga di quest'ultimo; in sostanza, il coniuge che non abbia il sostituto d'imposta può "utilizzare" il sostituto d'imposta dell'altro coniuge.

Tuttavia, oltre ad effetti positivi, possono ricorrere anche effetti (potenzialmente) negativi. Essi possono derivare dal regime di responsabilità solidale che viene ad instaurarsi tra i coniugi, non solo nel versamento delle imposte, ma anche nelle varie fasi del procedimento tributario, dall'accertamento alla riscossione.

Quanto ai profili relativi all'accertamento e alla riscossione, è stato abrogato il primo comma dell'art. 17 della L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 17⁴, mentre - anche se la dottrina sul punto non è pienamente concorde⁵ - restano in vigore i commi successivi:

"Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del comma precedente, le imposte nette determinate separatamente per ciascuno dei coniugi si sommano e le ritenute e i

⁴ Il comma 1 è stato abrogato dall'art. 9, D.p.r. 22 luglio 1998, n. 322. Esso disponeva che: "È in facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi quelli di cui alla lettera c) dell'art. 4 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo aggiunto con la presente legge. In tale ipotesi la dichiarazione va presentata all'ufficio delle imposte o all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie".

⁵ Si veda in proposito A. TURCHI, *La famiglia nell'ordinamento tributario. Parte seconda - Tra favore e limiti del sistema*, Torino, 2015, pag. 146, nota 7, ove si dà conto della posizione dottrinale secondo cui la dichiarazione congiunta sarebbe oggi interamente disciplinata dall'art. 13, comma 4, D.M. 31 maggio 1999, n. 164, con conseguente tacita abrogazione delle disposizioni del 1977 (Carinci-Sanò), mentre altri, oltre allo stesso Autore, ritengono che gli effetti sostanziali e procedurali siano ancora regolati dalla disciplina originaria, sia pure in un ambito applicativo dell'istituto ora più ridotto (Marellò).

crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo.

Nell'ipotesi prevista nel primo comma, la notifica della cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli è eseguita nei confronti del marito.

Gli accertamenti in rettifica sono dunque effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati a norma del comma precedente.

I coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito".

In questa sede conviene porre l'attenzione su due aspetti: l'aspetto della responsabilità solidale che si instaura tra i coniugi a seguito dell'esercizio dell'opzione per la dichiarazione congiunta, e l'aspetto relativo agli effetti procedurali (e processuali) di questa scelta.

Il primo aspetto concerne appunto il rapporto di solidarietà che interviene nel caso in cui i due coniugi abbiano esercitato l'opzione per la presentazione della dichiarazione dei redditi in forma congiunta. La solidarietà concerne non solo il pagamento dell'imposta, ma anche le sanzioni pecuniarie e gli interessi. Fin qui, *nulla quaestio*. Accettando con libera e volontaria scelta di presentare la dichiarazione congiunta, i coniugi di fatto accettano anche le conseguenze proprie della disciplina dell'istituto, e, in particolare, quelle connesse agli effetti sostanziali e processuali delle obbligazioni solidali.

Si è dibattuto in ordine al fatto che si tratti di una solidarietà paritaria o dipendente, anche se l'orientamento maggioritario in dottrina propende per l'inquadramento della responsabilità da dichiarazione congiunta tra le fattispecie di responsabilità dipendente, sicché, in caso di notifica alla donna coniugata per debiti d'imposta del marito, "non essendo l'obbligazione assunta dal coniuge relativa ad un proprio debito, ma derivante dal vincolo di solidarietà nei confronti dell'altro coniuge, ove la contestazione del maggior reddito nei confronti di quest'ultimo venga a cadere, cade anche l'obbligazione assunta in via solidale

dall'altro coniuge"⁶. In ogni caso, vengono ad applicarsi alla fattispecie le regole (e le tutele) tipiche della responsabilità solidale, compresa la possibilità di un'azione (civilistica) di regresso nei confronti dell'altro condebitore⁷.

Nonostante sia soggetto autonomo d'imposta, la donna coniugata che scelga di avvalersi della dichiarazione congiunta fa dunque propri i conseguenti vantaggi e oneri comunque conseguiti, "introducendo volontariamente l'obbligo di solidarietà con la responsabilità tributaria del marito, per ogni tributo ...a carico di quest'ultimo"⁸. E ciò anche quando il coniuge co-dichiarante sia affatto estraneo alla produzione dei redditi del dichiarante⁹.

Il secondo aspetto, più peculiare, concerne il fatto che la notifica degli atti di accertamento e della cartella di pagamento dell'imposta iscritta a ruolo avviene nei confronti del marito, e non indifferentemente di uno dei due, o di entrambi congiuntamente.

In pratica, ai sensi dell'art. 17, l'insorgenza della responsabilità solidale della moglie "codichiarante" non richiede che sia notificato anche ad essa l'avviso di accertamento, essendo sufficiente la notifica effettuata al solo marito¹⁰; e questa responsabilità solidale vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in quanto conseguenti ad atti di accertamento in rettifica condotti esclusivamente nei confronti di uno solo di essi"¹¹.

Questo profilo, oltre a parere anacronistico e poco adeguato ad una posizione di sostanziale ed effettiva parità tra coniugi, può presentare elementi di criticità, e

⁶ Cass., 29 ottobre 2007, n. 22692. Si veda però Cass., 2011, n. 9209, ove si assume che "L'art. 17, comma 1 pone chiaramente sullo stesso piano i coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta, dichiarandoli entrambi responsabili in solido per il pagamento delle imposte", per cui essa vale non solo per i debiti accertati in capo al dichiarante, ma anche per i debiti accertati nei confronti del co-dichiarante.

⁷ Si noti peraltro che Cass., 14 maggio 2014, n. 10469, nel caso di decesso di un coniuge, ha negato al coniuge codichiarante superstite il recupero dell'intero credito d'imposta emergente dalla dichiarazione.

⁸ Cass., 29 ottobre 2007, n. 22692.

⁹ In tal senso Cass., 10 giugno 2016, n. 11925; Cass., 27 gennaio 2016, n. 1463; Cass., 21 aprile 2011, n. 9209

¹⁰ Cass., 21 dicembre 2007, n. 27005.

¹¹ Cass., 21 aprile 2011, n. 9209.

ha dato àdito a numerose controversie in sede giurisprudenziale, per lo più risolte peraltro in senso sfavorevole ai contribuenti, in nome di un'applicazione letterale della disposizione apparentemente insormontabile.

3. La legittimità costituzionale dell'art. 17 della L. 13 aprile 1977, n. 114

La disposizione in questione è stata soggetta a più riprese al vaglio della Corte costituzionale, che però ha sempre sostenuto che non sussista violazione degli artt. 3 e 23 Cost.¹², in quanto e nella misura in cui - pur essendo gli accertamenti in rettifica e gli atti di riscossione notificati solo al marito - venga riconosciuta alla moglie la possibilità di impugnare autonomamente l'intimazione di pagamento e/o la successiva cartella, nel caso in cui essa venga per la prima volta, attraverso la notifica di tali atti, a legale conoscenza della pretesa avanzata dall'amministrazione finanziaria in via solidale; con ciò, alla moglie viene consentita anche la contestazione nel merito dell'obbligazione tributaria del coniuge.

In particolare, la Corte costituzionale, nel sostenere questa interpretazione "adeguatrice", ha specificamente evidenziato che "tutte le norme le quali prevedono responsabilità di soggetti dell'ordinamento, salvo che non escludano espressamente la possibilità di agire in giudizio (nel qual caso palese sarebbe la loro illegittimità costituzionale), devono essere interpretate nel senso che sia data la possibilità al soggetto onerato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall'art. 24 della Costituzione come diritto inviolabile"¹³.

Nemmeno si è ritenuto che l'art. 17 in questione violi l'art. 53 Cost. per il fatto che la norma pone oneri contributivi a carico di uno dei coniugi, prescindendo dalla sua effettiva capacità contributiva, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere ipotesi di solidarietà tributaria, purché il coobbligato non sia estraneo alla posizione giuridica del debitore principale¹⁴.

¹² Corte cost., 22 ottobre 1987, n. 316; Corte cost., 12 aprile 1989, n. 184; Corte cost., 29 gennaio 1998, n. 4; Corte cost., 26 febbraio 1998, n. 36; Corte cost., 6 luglio 2004, n. 216.

¹³ Corte cost., 12 aprile 1989, n. 184.

¹⁴ Corte cost., 6 luglio 2004, n. 215. V. anche Cass., 14 luglio 2011, n. 15570.

4. Gli orientamenti della Corte di cassazione

Se il vincolo di solidarietà tra marito e moglie che decidono di presentare assieme la dichiarazione dei redditi non può essere oggetto di particolari rilievi critici (essendo nella discrezionalità del legislatore decidere se e quando si verifica in ambito fiscale una obbligazione solidale), perplessità insorgono in relazione alla tutela giurisdizionale che può essere riconosciuta alla moglie, nonché, e soprattutto, alle sue effettive *chances* di approntare una difesa piena e sufficientemente argomentata e documentata. E ciò viene in evidenza ancora di più in relazione al quadro normativo attuale, ossia in relazione all'accertamento esecutivo, noto anche come accertamento "impoesattivo", ove, per effetto della concentrazione della riscossione nell'accertamento, si lascia di fatto la moglie esposta all'azione esecutiva del fisco.

La giurisprudenza ha mostrato scarsa sensibilità sul punto.

La Corte di cassazione, nel solco tracciato in proposito dalla Corte costituzionale, ha sempre ribadito la piena legittimità della notifica al solo marito¹⁵.

Non solo. A corollario, si è ritenuto che la tempestiva notifica al marito dell'avviso di accertamento (come della cartella di pagamento), non solo impedisce qualsiasi decadenza dell'Amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie co-dichiarante, ma comporta altresì, a seguito dell'instaurazione del giudizio tra l'Amministrazione finanziaria ed il marito, dell'interruzione con effetti permanenti del decorso della prescrizione anche nei confronti della moglie co-dichiarante¹⁶, ritenendosi perciò che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo nei confronti di uno dei condebitori solidali determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio.

Si è ribadito che la moglie codichiarante è sempre legittimata a proporre autonoma impugnazione dell'accertamento a carico del marito in quanto è

¹⁵ Cass., 11 febbraio 2003, 2021.

¹⁶ Cass., 27 gennaio 2016, n. 1463.

corresponsabile delle maggiori imposte e degli accessori relativi all'accertamento.

Tale diritto ha la sua *ratio* nella circostanza che al marito non è attribuita *ex lege* la legittimazione ad agire anche per la moglie, ed è rafforzato dalla possibilità per la moglie, cui l'avviso non viene notificato, di impugnare cumulativamente l'atto conseguente (a lei diretto e il primo notificato personalmente) e lo stesso accertamento, notificato solo nei confronti del marito, facendo valere tutte le possibili ragioni di contrasto con la pretesa tributaria, e non solo i vizi dell'atto conseguente¹⁷.

Si ritiene in sostanza che la posizione della moglie, coobbligata in solido, sia comunque garantita dalla possibilità di contestare l'obbligazione del coniuge anche nel merito, di fronte agli organi della giurisdizione tributaria, entro i termini decorrenti dalla notifica dell'atto con il quale essa venga per la prima volta a conoscenza della pretesa tributaria nei suoi confronti¹⁸.

Per quanto concerne le ipotesi nelle quali entrambi i coniugi codichiaranti abbiano presentato ricorso contro un avviso di accertamento notificato al solo marito, la Corte di cassazione ha ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio in quanto, pur non sussistendo un litisconsorzio necessario di natura sostanziale, qualora si verifichi un'ipotesi di litisconsorzio processuale, sulla base dei principi generali sul tema l'omessa impugnazione della sentenza determina non l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio¹⁹; più specificamente, i giudici hanno ribadito che "Il giudizio di specie, avente ad oggetto un accertamento in rettifica di dichiarazione congiunta, si riferisce a soggetti diversi ed a rapporti tributari che, seppur distinti e pertanto concettualmente non indissolubili, sono coinvolti in un titolo impositivo unico, in concreto congiuntamente impugnato davanti al giudice

¹⁷ Cass., 29 aprile 2011, n. 9521; Cass., 8 ottobre 2010, n. 20856. V. anche Cass., 18 novembre 2015, n. 23553, ove si è precisato che "Se infatti, perché insorga la responsabilità solidale della moglie codichiarante non è necessario che le sia notificato l'avviso di accertamento, resta comunque inalterato il suo diritto di impugnare autonomamente, anche mediante l'impugnazione dell'avviso di mora ovvero della cartella di pagamento a lei diretti, l'accertamento notificato al marito - ancorché divenuto, nei confronti di quest'ultimo, definitivo -, e di far valere in tale sede tutte le ragioni di contrasto con la pretesa tributaria".

¹⁸ Cass., 2 febbraio 2014, n. 7612.

¹⁹ Cass., 29 luglio 2016, n. 15825.

tributario da entrambi i codichiaranti e basato, in relazione ad entrante le posizioni contributive coinvolte, su presupposti tributari almeno in parte comuni". Ne discende che, "tra le cause concernenti i diversi contribuenti va riscontrato quel vincolo di collegamento determinato dalla dipendenza di comune fattore, che, in presenza di *simultaneus processus* nel progresso grado del giudizio, comporta, in applicazione della previsione dell'art. 331 c.p.c., l'obbligo dell'integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione"²⁰.

Perplessità notevoli suscita, da ultimo, l'applicazione rigorosa e letterale della normativa anche a casi nei quali o il rapporto di condivisione tra i coniugi viene meno, ovvero l'evasione fiscale venga fatta derivare da atti illeciti del marito, di cui la moglie poteva non essere a conoscenza. In casi come questi vi è infatti il fondato dubbio che la moglie possa essere veramente in grado di porre in essere una difesa piena nei confronti dei rilievi del fisco.

Per quanto concerne i casi di successiva separazione o scioglimento del matrimonio, posto che la responsabilità solidale non viene intaccata dalle vicende del matrimonio successive alla dichiarazione²¹, i giudici hanno ritenuto che la moglie non possa invocare questo nuovo *status*, neppure in presenza di un atteggiamento non collaborativo del marito, che non porti a conoscenza dell'accertamento l'ex coniuge, "potendo la moglie separata impugnare autonomamente l'atto a lei notificato, e far valere, attraverso detta impugnazione, tutte le possibili ragioni di contrasto con la pretesa tributaria, previa, se necessario, acquisizione - dietro richiesta all'amministrazione finanziaria - degli atti a lei non notificati e dei quali non era a conoscenza"²².

Anche nel caso in cui i redditi accertati nei confronti del marito siano costituiti da proventi derivanti da reato, i giudici hanno ritenuto apoditticamente che si mantenga una responsabilità solidale per il pagamento delle imposte, in quanto l'art. 17, comma 1, pone sullo stesso piano i coniugi che abbiano presentato

²⁰ Cass., 13 luglio 2016, n. 14253; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1225.

²¹ Cass., 7 marzo 2012, n. 3526 e da ultimo Cass., 6 luglio 2016, n. 13733. Cfr. anche Cass., 27 ottobre 2010, n. 21959; Cass., 3 dicembre 2009, n. 25486.

²² Così Cass., 2 febbraio 2014, n. 7612. V. anche Cass., 11 febbraio 2003, n. 2021.

dichiarazione congiunta, dichiarandoli entrambi responsabili in solido per il pagamento delle imposte²³.

²³ Cass., 10 settembre 2014, n. 19026, secondo cui resta però fermo che "non essendo l'obbligazione tributaria assunta dal coniuge relativa ad un proprio debito, ma derivante dal vincolo di solidarietà nei confronti dell'altro coniuge, ove la contestazione del maggior reddito nei confronti di quest'ultimo venga a cadere, cade anche l'obbligazione assunta, in via solidale, dall'altro coniuge". V. anche in senso conforme Cass., 21 dicembre 2007, n. 27005; Cass., 3 aprile 2003, n. 5202.